

13/07/06

COMUNE DI SAN PROCOPIO 89020 (PROV. DI REGGIO CALABRIA)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LO SMALTIMENTO DEI RR.SS.UU.. APPROVAZIONE.

L'anno DUEMILAQUATTRO il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 18.45 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito la Consiglio Comunale, in seduta ordinaria di I^ convocazione, nelle persone seguenti:

N.	COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
1	CUTRI' ANTONIO	PRESIDENTE	SI
2	RUFFO VINCENZO	SINDACO	SI
3	LEONELLO GIUSEPPANTONIO	CONSIGLIERE	SI
4	DANARO SAVERIO	CONSIGLIERE	NO
5	MARRARA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	SI
6	SCUTELLA' ROCCO	CONSIGLIERE	SI
7	SCIARRONE CARMELO	CONSIGLIERE	SI
8	ORTUSO DOMENICO	CONSIGLIERE	SI
9	LOSORDO ROSARIO	CONSIGLIERE	SI
10	ROSITANO DOMENICO	CONSIGLIERE	NO
11	POSTERINO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	NO
12	FEDELE ANTONIO	CONSIGLIERE	NO
13	SARACENO MARCANTONIO	CONSIGLIERE	NO

Presenti: 8

Assenti: 5

Assiste il segretario capo D.ssa AMELIA PAGANO MARIANO.

Il Presidente constatato che, essendo il numero dei Consiglieri presenti di 8 su n. 13 Consiglieri assegnati al Comune e su n. 13 Consiglieri in carica, l'adunanza è legale a termini dell'art. 127 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148 e premesso che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

il responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

il responsabile dell'ufficio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere _____;

DICHIARA APERTA LA SEDUTA ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Per la votazione _____ vengono nominati dal Presidente come scrutatori i Sigg.ri Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che è opportuno provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento dei RR.SS.UU.;

Dato atto che è stato predisposto da parte dei competenti uffici comunali un apposito schema di regolamento;

Riscontrata la necessità di provvedere ad una rapida adozione dello stesso;

Visto lo statuto del Comune;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

ato al

zione

COMUNE DI SAN PROCOPIO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO 1°

- NORME GENERALI -

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento disciplina il servizio di smaltimento dei RR.SS.UU. e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti nel Comune di San Procopio, secondo quanto disposto dalle seguenti disposizioni legislative:

- art. 8, comma 2, del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 9 quater del D.L. 09.08.1988, n. 937, convertito con modificazioni dalla L. 09.11.1988, n. 475;
- D.M. 25.09.1991 (G.U. n. 136 del 12.06.1991);
- capo III° del D.L.vo 15.11.1993, n. 507;
- art. 39 della L. 22.02.1994, n. 146;
- D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

nonché i rapporti tra utenza e Comune e/o gestore del servizio.

Tutta l'attività comunale relativa allo smaltimento dei rifiuti deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la flora e la fauna e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione di rifiuti.

ART. 2

GESTIONE DEI RIFIUTI

La "gestione dei rifiuti" comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti ed è disciplinata da apposito regolamento comunale, secondo le competenze attribuite ai Comuni dall'art. 21 del D.L.vo 05.02.1997, n. 22.

ART. 3

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi relativi allo smaltimento dei RR.SS.UU. interni vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e ssgg. del D.P.R. n. 915/1982 che li esplica in economia o mediante concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, ai sensi dell'art. 113, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 4

DELIMITAZIONE DEI PERIMETRI DI RACCOLTA DEI RR.SS.UU. INTERNI

Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, questo Comune è impegnato ad assicurarla in tutto il suo territorio.

Il servizio dovrà essere, comunque, assicurato in tutto il centro abitato, nelle frazioni e nei nuclei abitati, come tali riconosciuti ai fini del censimento della popolazione residente, nonché alle loro immediate periferie.

ART. 5 MODALITA' DELLA RACCOLTA DEI RR.SS.UU.

La raccolta dei RR.SS.UU. interni sarà assicurata dal personale dipendente con i mezzi che il Comune assegnerà per detto servizio o, in caso di concessione del servizio, con i mezzi e il personale dell'Impresa concessionaria.

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle abitazioni private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.

ART. 6 RACCOLTA DIFFERENZIATA: ISTITUZIONE, SCOPO E MODALITA' DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 9 quater del D.L. 09.09.1988, n. 937, convertito con modificazioni nella L. 09.11.1988, n. 475 e del D.m. 29.05.1991, le attività di smaltimento dei rifiuti sono svolte con modalità volte ad assicurare la raccolta differenziata con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali ed animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti.

La raccolta differenziata è finalizzata a:

- ~~diminuire~~ il flusso di rifiuti da smaltire;
- favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase di produzione, ~~distribuzione~~, consumo e raccolta;
- ~~migliorare~~ i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al ~~fine di~~ ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- ~~ridurre~~ la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento ~~finale~~ assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

Gli utenti sono obbligati a conferire i vari tipi di rifiuti negli appositi relativi contenitori e punti di raccolta predisposti dal Comune o dal gestore del servizio.

ART. 7 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Per il servizio relativo alla gestione dei rifiuti, svolto secondo le forme stabilite dalla legge e con le modalità previste dal regolamento comunale di cui al precedente articolo 2, è istituita la tariffa annuale.

La Giunta Comunale delibera annualmente la tariffa entro i termini stabiliti per legge, assicurando la dovuta copertura dei costi di investimento e di esercizio.

Ai sensi dell'art. 54, comma 1bis, del D.L.vo n. 446/1997, la tariffa può essere modificata, nel corso dell'esercizio finanziario, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi al servizio di igiene urbana anche derivanti da richieste, da parte del Comune, di variazioni nell'entità e qualità del servizio reso.

L'incremento della tariffa decorre dalla data della relativa delibera e non ha effetto retroattivo.

Qualora si accerti la mancata copertura dei costi il recupero della differenza potrà avvenire, mediante idoneo adeguamento tariffario, in non meno di due annualità a decorrere dall'esercizio successivo.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

La tariffa è dovuta, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune, da chiunque, persona fisica o giuridica, che a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupa, detiene o conduce locali e/o aree, coperte o scoperte, come definite dall'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22, a qualsiasi uso adibite nel territorio comunale.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI E DELLE AREE SOGGETTI ALLA TARIFFA

La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla loro destinazione d'uso, raggruppate in base all'omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Le attività non comprese nella elencazione suddetta sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione dei rifiuti.

Per le utenze non domestiche la tariffa è unica anche per i locali pertinenziali o accessori e per le aree scoperte operative funzionalmente collegate all'immobile principale, anche se nell'esercizio delle attività sussistono superfici con diverse destinazioni d'uso. E' tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate ai sensi dell'art. 7.

Ai fini della classificazione in categorie delle attività esercitate nei locali o sulle aree, fatto salvo il potere di accertamento del gestore del servizio, si fa riferimento alle denunce rese dai soggetti passivi.

Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa, da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine, è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Le abitazioni diverse da quelle di residenza anagrafica, effettivamente utilizzabili, in quanto allacciate ai pubblici servizi, tenute sfitte a disposizione del proprietario o del possessore (c.d. "seconde case"), sono soggette alla quota calcolata su una superficie presunta di 80 mq. e per un nucleo familiare composto da una persona. E' comunque ammessa la produzione di documentazione attestante una diversa superficie dell'alloggio da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 13.

Per le autorimesse ad uso privato, che non siano di pertinenza dell'abitazione dell'occupante, è applicata la tariffa riferita ad una persona.

Per le parti comuni del condominio, se in uso esclusivo, la denuncia e la tariffa sono dovute dall'occupante o conduttore esclusivo. Per le parti comuni non adibite al solo passaggio (posti macchina coperti, sale riunioni, stenditoi e simili) la denuncia e la tariffa sono dovute dagli occupanti o conduttori in proporzione alle rispettive quote millesimali, aggiungendo la quota di superficie così determinata a quella dei locali in uso esclusivo.

Per i locali adibiti ad abitazione, concessi ammobiliati in locazione per periodi fino ad un anno, la tariffa è comunque dovuta dal proprietario per l'intero anno, anche se la locazione ha durata inferiore, ed è associata ad un nucleo composto da due persone, fatta salva la presentazione di idonea documentazione o autocertificazione attestante l'effettivo numero degli occupanti.

ART. 10 UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, si intendono:

a) per le utenze domestiche: gli alloggi a disposizione dei soggetti non residenti nel Comune di San Procopio utilizzati per un periodo, anche non continuativo, inferiore a 180 giorni nell'anno. Tali utenze sono associate, ai fini del calcolo della tariffa, al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e si applica, sulla quota variabile della tariffa, un coefficiente di riduzione pari al 50%.

L'utilizzo non continuativo dell'abitazione dovrà essere dichiarato dal denunciante e potrà essere soggetto a verifiche d'ufficio;

b) per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupati o condotti anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 180 giorni all'anno, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. A tali utenze si applica la tariffa della categoria corrispondente ridotta del 50%.

ART. 11 SUPERFICIE UTILE ED ESCLUSIONI

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa relativa alle utenze domestiche è misurata, per i locali, al netto dei muri e comprende gli eventuali soppalchi e autorimesse di pertinenza.

Sono esclusi dal calcolo i cortili, i balconi, le terrazze ed ogni altra superficie pertinenziale non coperta, le aree verdi e le parti comuni del condominio adibite a passaggio quali androni, vani scala e pianerottoli.

Sono altresì escluse le soffitte e le cantine a condizione che siano adibite esclusivamente a locale di deposito e non utilizzate come lavanderia, taverna, mansarda, autorimessa e simili.

Per le utenze non domestiche sono soggette a tariffa, oltre alle superfici coperte, anche le aree scoperte operative, intendendosi per tali le aree sulle quali si svolge un'attività atta a produrre autonomamente e apprezzabilmente rifiuti, come le aree adibite alla medesima attività svolta nei locali ed aree coperti, o ad attività complementari nonché quelle adibite a deposito. Non sono invece soggette a tariffa le aree scoperte pertinenziali ed accessorie come i piazzali (di transito, di manovra, di carico e scarico, di sosta), le zone di viabilità interna e le aree verdi.

La misurazione complessiva è sempre arrotondata per difetto al metro quadrato inferiore.

Non sono soggetti a tariffa i locali che non possono produrre rifiuti per loro natura, quali:

- i locali e le aree riservate al solo esercizio delle attività sportive, quali palestre, piscine, campi da gioco ecc.. Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori i locali e le aree destinati ad usi diversi, come spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- le centrali termiche e i locali riservati ad impianti tecnologici quali: le cabine elettriche, i vani ascensori, le celle frigorifere e i locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione (silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o che siano riconosciuti tali a seguito di sopralluogo da parte di incaricati del gestore del servizio o da parte del Comune;

- i locali adibiti ad usi diversi da abitazione che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi;

- i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi, direttamente desumibili, o da idonea documentazione.

Non sono inoltre soggetti a tariffa i locali e le aree, o loro porzioni, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formino di regola rifiuti speciali anche pericolosi o

comunque rifiuti non assimilabili agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia. Allo smaltimento di tali rifiuti sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Sono in particolare non soggetti a tariffa:

- le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate a fini commerciali ed espositivi ivi comprese quelle su cui siano collocati vegetali posti fuori terra (in vaso e simili);

- le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;

- le superfici degli insediamenti industriali o artigianali, limitatamente alle porzioni dove si svolgono lavorazioni che comportano la formazione di rifiuti speciali non assimilabili.

Non sono assoggettati a tariffa, in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione, i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato.

Non sono, inoltre, assoggettati a tariffa le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e la Caserma dei Carabinieri.

Il possesso dei requisiti che danno luogo all'esenzione di cui precedenti commi 3 e 4 deve essere comunicato con la denuncia di cui al successivo art. 13.

ART. 12 NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE

Il numero dei componenti la famiglia, per le persone fisiche residenti, risulta dalle iscrizioni anagrafiche; sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di cui sopra si applica la procedura di conguaglio di cui al successivo art. 15.

E' fatto obbligo agli uffici dell'anagrafe del Comune di comunicare al responsabile dell'ufficio tributi ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza.

La data di riferimento per determinare il numero di persone da computare nel calcolo delle tariffe, è il 1° gennaio di ogni anno. Le variazioni in corso d'anno nella composizione del nucleo familiare, rilevate dall'anagrafe, hanno efficacia, ai fini della rideterminazione della tariffa, dal primo giorno del mese successivo.

ART. 13 DENUNCE

I soggetti di cui all'art. 8 devono presentare al responsabile dell'ufficio tributi, entro i 30 giorni successivi all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali e delle aree soggette a tariffa siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'ufficio tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi costituenti la tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme e termini, ogni variazione intervenuta.

Fermo restando quanto sopra disposto per le denunce anagrafiche, le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi rilevanti nel calcolo della tariffa (modificazione delle superfici dei locali ed aree, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree, ecc.) devono essere comunicate al responsabile dell'ufficio tributi entro i 30 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza (come richiesti nel modulo di denuncia di cui al comma 1 del presente articolo), da documentare se necessario, e tutti gli altri elementi utili ai fini della determinazione della tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta dall'utente e deve essere presentata direttamente presso l'ufficio tributi comunale, che ne rilascerà ricevuta. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione. I soggetti responsabile del pagamento sono tenuti, dietro richiesta dell'ufficio tributi, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

ART. 14

INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma all'ufficio tributi e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione.

La mancata comunicazione di cessazione di cui l'ufficio tributi viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

ART. 15

CONGUAGLIO

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 16

RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

Oltre alle riduzioni di cui all'art. 10 ed alle esenzioni di cui all'art. 11 si applicano le riduzioni di seguito indicate:

- riduzione del 50% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai soggetti che li utilizzano a fini istituzionali;
- riduzione del 75% per gli enti di assistenza e beneficenza, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri) e le comunità di alloggio, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto;
- riduzione dell'80% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari con persone handicappate a carico;
- riduzione del 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- riduzione del 25% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- riduzione del 25% per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;

La denuncia, originaria o di variazione, deve essere sottoscritta dall'utente e deve essere presentata direttamente presso l'ufficio tributi comunale, che ne rilascerà ricevuta. La presentazione può avvenire anche a mezzo posta con raccomandata con ricevuta di ritorno e varrà, come data di presentazione, la data del timbro postale di spedizione. I soggetti responsabili del pagamento sono tenuti, dietro richiesta dell'ufficio tributi, a presentare entro il termine stabilito nella richiesta stessa, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali, e/o aree rilevanti ai fini del presente regolamento.

ART. 14 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE

La tariffa è commisurata ad anno solare e corrisponde ad un'autonoma obbligazione da parte dell'occupante o conduttore dei locali e delle aree scoperte di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

L'obbligo al pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui ha avuto inizio l'utenza.

La comunicazione di cessazione dell'utenza dovrà essere resa entro i 60 giorni successivi alla data di avvenuta cessazione.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o conduzione dei locali ed aree comunicata entro i termini di cui al precedente comma all'ufficio tributi e dallo stesso accertata, dà diritto al rimborso della parte di tariffa, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data in cui è cessata l'utenza (occupazione o conduzione).

La comunicazione di cessazione, effettuata oltre il termine di cui al comma 3, dà diritto al rimborso della parte di tariffa calcolata dal primo giorno del mese successivo alla data di avvenuta comunicazione.

La mancata comunicazione di cessazione di cui l'ufficio tributi viene comunque a conoscenza, a seguito del subentro di altro soggetto nei medesimi locali, dà diritto al rimborso con decorrenza dall'inizio della nuova utenza.

ART. 15 CONGUAGLIO

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso dell'anno della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva mediante conguaglio compensativo.

ART. 16 RIDUZIONI DI TARIFFA ED AGEVOLAZIONI

Oltre alle riduzioni di cui all'art. 10 ed alle esenzioni di cui all'art. 11 si applicano le riduzioni di seguito indicate:

- riduzione del 50% per le aree ed i locali, diversi dalle scuole, occupati dai soggetti che li utilizzano a fini istituzionali;
- riduzione del 75% per gli enti di assistenza e beneficenza, le abitazioni collettive (quali collegi, convitti, monasteri) e le comunità di alloggio, le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di culto;
- riduzione dell'80% per i locali e le aree ad uso scolastico occupati da soggetti privati per attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate a quelle pubbliche;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari con persone handicappate a carico;
- riduzione del 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- riduzione del 25% per gli agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale;
- riduzione del 25% per i locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta;

ART. 21
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Il Comune e/o il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22
PENALITA'

Nel caso di omessa, tardiva o non veritiera dichiarazione di apertura dell'utenza o di variazione degli elementi rilevanti per il computo della tariffa, il Comune e/o il gestore del servizio applica, sulle somme accertate come dovute a titolo di tariffa, l'interesse di mora stabilito per la generalità dei propri utenti, comunque ad un tasso non superiore a quanto stabilito dalla competente autorità di settore, o, in mancanza, dall' Autorità per l'Energia Elettrica e il gas.

ART. 23
TRIBUTO AMBIENTALE

Il Comune e/o il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, provvedendo e riversare alla Provincia di Reggio Calabria gli importi riscossi, al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il Comune e/o il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

ART. 24
CONTENZIOSO

L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori. In caso di controversia, se l'utente si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il Comune e/o il gestore del servizio è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

ART. 25
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 26
PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1991, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività dello stesso.

ART. 21
RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Il Comune e/o il gestore del servizio provvede alla riscossione volontaria e coattiva della tariffa ed al recupero dei crediti nei modi e nelle forme più opportune, consentite dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 49 del D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 22
PENALITA'

Nel caso di omessa, tardiva o non veritiera dichiarazione di apertura dell'utenza o di variazione degli elementi rilevanti per il computo della tariffa, il Comune e/o il gestore del servizio applica, sulle somme accertate come dovute a titolo di tariffa, l'interesse di mora stabilito per la generalità dei propri utenti, comunque ad un tasso non superiore a quanto stabilito dalla competente autorità di settore, o, in mancanza, dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas.

ART. 23
TRIBUTO AMBIENTALE

Il Comune e/o il gestore del servizio applica e riscuote, nelle forme previste dal presente regolamento, il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.L.vo n. 504/1992, provvedendo e riversare alla Provincia di Reggio Calabria gli importi riscossi, al netto della commissione di legge. Scadenze e modalità del versamento in favore della provincia sono disciplinate da apposito accordo fra il Comune e/o il gestore del servizio e l'Amministrazione provinciale.

ART. 24
CONTENZIOSO

L'utente, per eventuali controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento, ha diritto di farsi assistere dalle associazioni dei consumatori. In caso di controversia, se l'utente si rivolge all'apposita commissione di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, il Comune e/o il gestore del servizio è tenuto ad esperire il tentativo di conciliazione.

ART. 25
NORME ABROGATE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 26
PUBBLICITA'

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 7 agosto 1991, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di esecutività dello stesso.

ART. 28
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali e si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 29
VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle norme vigenti che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
D. DE LUCA

[Handwritten signature]

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA'
TECNICA

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla REGOLARITA'
CONTABILE

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

ANNOTATO, per gli effetti dell'art. 153 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, l'IMPEGNO DI SPESA di L. _____ al Cap. _____ del B.P. 2003.

IL RAGIONIERE

[Handwritten signature]

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 13-7-04 e vi rimarrà per quindici giorni.

Data 13-7-04

IL MESSO COMUNALE

[Handwritten signature]

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 13-7-04 e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni, ed è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari in data 13/7/04 Prot. n. 1047

Data _____

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
- perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione
- perché decorsi 30 gg. dalla ricezione dell'atto da parte del CO.RE.CO.
- per decorrenza dei termini
- avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità

Data 21-7-04

IL SEGRETARIO

[Handwritten signature]

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione di REGGIO CALABRIA

Prot. n. _____
CONTROLLATA SENZA RILIEVI (ai sensi del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267)
nella seduta del _____

ORIGINALE

